

Delibera n° 1611

Estratto del processo verbale della seduta del
22 ottobre 2021

oggetto:

DGR 1207/2021, PUNTO 1.5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE DI CUI AI PUNTI 1.1 E 1.4 DELLA DGR 1207/2021, RECANTE SPECIFICHE DIRETTIVE AL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ART 10 DELLA LR 2/2012, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELLE CONTRIBUTIONI INTEGRATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI SUI MUTUI A VALERE SUL FRIE DI CUI ALL'ART 55, COMMA 6, LETTERA C), E COMMA 7, DELLA LR 3/2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

Rilevato che l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 2/2012 stabilisce, tra l'altro, che l'amministrazione del Fondo per le iniziative economiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato 'FRIE', e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa);

Rilevato che l'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, prevede che con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di economiche a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

Rilevato che l'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, prevede, tra l'altro, che:

a) con la concessione degli interventi finanziari a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso si tratti della realizzazione delle iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi;

b) la Giunta regionale individua le tipologie di destinatari e di investimenti cui attribuire le contribuzioni integrative di cui alla lettera a);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 luglio 2021, n. 1207, con la quale, sono impartite al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 specifiche direttive in materia di attribuzione delle contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari sui mutui a valere sul FRIE di cui all'articolo 55, commi 6, lettera c), di seguito denominate 'direttive di applicazione';

Rilevato che il punto 1.1 delle direttive di applicazione, in conformità all'articolo 55, comma 6, lettera c), della legge regionale 3/2021, prevede che con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

Rilevato che il punto 1.4 delle direttive di applicazione prevede che con la deliberazione

del mutuo a valere sul FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021;

Visto il punto 1.5 delle direttive di applicazione, ai sensi del quale la misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 1560, con cui, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, della legge regionale 3/2021, sono state individuate le seguenti tipologie di destinatari e di investimenti ammissibili, di seguito complessivamente indicate come "iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico":

quali destinatari, le imprese che realizzano iniziative il cui oggetto è lo svolgimento di attività economiche incluse nei gruppi 55.10 "Alberghi e strutture simili", 55.20 "Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni" e 55.30 "Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte" della classificazione ATECO 2007;

quali investimenti ammissibili, investimenti concernenti la realizzazione di nuove strutture ricettive turistiche, di lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti, l'acquisto di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

Rilevato che nel Bilancio finanziario gestionale 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 2026 e successive modifiche, risultano disponibili risorse finanziarie pari a EUR 1.095.744,68 per finanziare la concessione delle contribuzioni integrative di cui al punto 1.1. delle direttive di applicazione, e risorse finanziarie pari a EUR 570.212,77 per finanziare la concessione delle contribuzioni integrative di cui al punto 1.4 delle direttive di applicazione;

Ritenuto di contemperare la necessità di abbattere significativamente gli oneri finanziari a carico delle imprese e quella di garantire l'equilibrio tra le risorse finanziarie disponibili e la richiesta stimabile alla luce dei dati storici sull'operatività del FRIE, stabilendo l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni di cui al punto 1.1. delle direttive di applicazione, da applicare all'ammontare del finanziamento agevolato deliberato dal Comitato di gestione;

Ritenuto di stabilire un'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare del mutuo a valere sul FRIE deliberato dal Comitato di gestione, qualora le stesse riguardino mutui con le particolari caratteristiche elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del punto 1.1. delle direttive di applicazione, ossia:

a) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le iniziative per le imprese che alla data della presentazione della domanda

registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;

f) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

Ritenuto di applicare l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'ammontare del mutuo a valere sul FRIE deliberato dal Comitato di gestione anche nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui al punto 1.4 delle direttive di applicazione;

Ritenuto, alla luce delle necessità di equilibrio tra disponibilità e richieste stimabili, di fissare un importo massimo di contribuzione integrativa complessivamente concedibile a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare, pari a EUR 150.000,00;

Considerato che le contribuzioni integrative sono espressamente dirette all'abbattimento degli oneri finanziari del mutuo;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che l'importo della contribuzione integrativa non può superare la somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del mutuo;

Ritenuto pertanto di approvare, in conformità al punto 1.5 delle direttive di applicazione, la misura generale e le misure maggiorate delle contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari delle operazioni di mutuo a valere sul FRIE in attuazione dei punti 1.1 e 1.4 delle direttive di applicazione;

Ritenuto opportuno prevedere che le domande per la concessione delle contribuzioni integrative di cui ai punti 1.1 e 1.4 delle direttive di applicazione, possono essere presentate alle banche convenzionate a far data dal 1° novembre 2021, nel rispetto delle modalità e termini delle convenzioni stipulate con la Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, utilizzando il modello che sarà approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. ai sensi del punto 1.5. delle specifiche direttive di applicazione in materia di attribuzione delle contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari sui mutui a valere sul FRIE di cui all'articolo 55, commi 6, lettera c), e 7, della legge regionale 3/2021, impartite con la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2021, n. 1207, al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, è stabilita:

a) l'intensità del 5 per cento quale misura generale delle contribuzioni di cui al punto 1.1. delle predette direttive di applicazione, da applicare all'ammontare del mutuo a valere sul FRIE deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012;

b) l'intensità maggiorata pari al 5,5 per cento quale misura speciale delle contribuzioni integrative da applicare all'ammontare del mutuo a valere sul FRIE deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, qualora le stesse riguardino mutui con le particolari caratteristiche elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

di cui al punto 1.1. delle predette direttive di applicazione, ossia:

- iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;
- iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;
- per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;
- iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;
- iniziative per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel Libro unico 12 mesi prima;
- iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

c) l'intensità maggiorata del 5,5 per cento da applicare all'importo del finanziamento agevolato deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 nel caso di finanziamenti aventi ad oggetto iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico di cui al punto 1.4. delle predette direttive di applicazione.

2. La misura delle contribuzioni integrative di cui ai punti 1.1. e 1.4 delle predette direttive di applicazione non può superare la somma degli interessi relativi alle rate di ammortamento previsti dal piano di ammortamento al momento della deliberazione del mutuo a valere sul FRIE da parte del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012.

3. L'importo massimo di contribuzione integrativa complessivamente concedibile ai sensi dei punti 1.1. e 1.4 delle predette direttive di applicazione a favore della medesima impresa nel corso dell'anno solare è pari a EUR 150.000,00.

4. Le domande per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al punto 1. possono essere presentate alle banche convenzionate a far data dal 1° novembre 2021 con le modalità ed i termini di cui alle convenzioni stipulate con la Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2/2012, utilizzando il modello che sarà approvato con decreto del dirigente del Servizio della Direzione centrale attività produttive competente in materia di agevolazioni dell'accesso al credito da parte delle imprese e pubblicato sul sito internet della Regione.

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE